

## ACCORDO

### TRA

la **FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO** (di seguito denominata “AIRC”), con sede legale in 20135 Milano, Via Isonzo n. 25, PEC [airc@pec.it](mailto:airc@pec.it), C.F.80051890152, in persona del suo Direttore Generale, Dott. Niccolò Contucci munito dei necessari poteri di firma;

### E

l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA** (di seguito denominata “Università”), con sede in 98122 Messina, Piazza Pugliatti n.1, C.F. 80004070837, PEC [protocollo@pec.unime.it](mailto:protocollo@pec.unime.it) nella persona del suo Rettore, Salvatore Cuzzocrea,

di seguito congiuntamente “Parti” e ciascuna, singolarmente, anche “Parte”

## PREMESSO CHE

- AIRC è un ente senza fine di lucro che opera, con propria organizzazione, per la promozione di iniziative di sensibilizzazione e ricerca per la lotta contro il cancro nonché per la diffusione di una corretta informazione al riguardo;
- AIRC è interessata a realizzare attività in collaborazione con realtà istituzionali affinché le loro strutture e i loro utenti siano sensibilizzati su tali tematiche e possano partecipare concretamente a perseguire l’obiettivo di far diventare sempre di più il cancro una malattia curabile;
- l’Università è sensibile agli scopi sociali perseguiti da AIRC e, a tal fine, intende sostenere e promuovere con AIRC campagne di informazione e sensibilizzazione sulla ricerca oncologica nonché sulla prevenzione e la cura dei tumori favorendo, all’interno delle proprie sedi, il coinvolgimento di propri docenti e la partecipazione degli studenti;
- le Parti concordano nella volontà di formalizzare un accordo per definire e coordinare i propri rapporti di collaborazione, nell’ambito delle rispettive competenze, con l’obiettivo di promuovere “*AIRCampus*”, il progetto di AIRC di sensibilizzazione e informazione sul mondo della ricerca sul cancro rivolto agli studenti dell’Università, per la durata del presente Accordo, attraverso lo svolgimento delle iniziative di seguito specificate.

## QUANTO SOPRA PREMESSO

Con il presente accordo, le Parti convengono, pattuiscono e sottoscrivono quanto di seguito al riguardo specificato.

## **Articolo 1 – Valore delle premesse**

1.1. Le premesse innanzi indicate costituiscono per intero parte integrante e sostanziale del presente Accordo (di seguito l'”Accordo”).

## **Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo**

2.1. Mediante l’Accordo l’Università, a titolo gratuito, assume l’impegno di collaborare con AIRC nelle attività di sensibilizzazione e informazione sul mondo della ricerca oncologica, mediante l’organizzazione di almeno cinque lezioni rivolte agli studenti su tematiche collegate all’attività di AIRC e di interesse per gli specifici corsi di studio coinvolti. Le lezioni avranno luogo in presenza in aula oppure da remoto, attraverso le piattaforme di teledidattica in uso in Ateneo, durante gli orari curricolari per la durata del presente Accordo.

2.2. I contenuti e la tipologia delle lezioni, nonché i relatori che saranno coinvolti, saranno concordati tra le Parti, mediante stipula di specifici accordi attuativi, anche nella forma dello scambio di lettera, previa eventuale autorizzazione degli organi decisionali di ciascuna Parte in relazione alle specifiche iniziative da intraprendere. I temi trattati nei seminari in aula potranno, poi, fungere da spunto per laboratori nell’ambito degli stessi corsi.

2.3. Nel corso dell’anno accademico le Parti valuteranno insieme se ci saranno le condizioni per realizzare con successo un’iniziativa speciale di comunicazione, aperta a tutti gli studenti dell’Università, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza di AIRC anche presso i ragazzi che non avranno avuto la possibilità di fare esperienza diretta a lezione. L’iniziativa avrà altresì lo scopo di estendere agli studenti l’invito a diventare volontari AIRC.

2.4. Al fine di promuovere e organizzare tutto quanto oggetto del presente Accordo, monitorarne la realizzazione, proporre gli eventuali adeguamenti, le Parti si confronteranno periodicamente e pariteticamente.

2.5. L’Università, al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, s’impegna a mettere a disposizione la rete dei rapporti istituzionali, i suoi strumenti digitali, spazi adeguati e a diffondere le iniziative e le attività programmate sui propri canali istituzionali ovvero con i mezzi che riterrà più opportuni.

2.6. AIRC potrà promuovere sui propri canali di comunicazione, ovvero con i mezzi che riterrà più opportuni, le attività svolte in collaborazione con l’Università.

## **Articolo 3 - Durata dell'Accordo, recesso o scioglimento**

3.1. Il presente Accordo decorre dal 1° ottobre 2021 e ha validità fino al 30 settembre 2022.

3.2. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo attraverso comunicazione scritta da inviare all’altra Parte tramite PEC con un preavviso

di un mese.

3.3. Le Parti potranno altresì risolvere consensualmente l'Accordo, tramite scambio di lettera o sottoscrizione di lettera congiunta, senza che alcuna delle Parti possa avanzare qualsivoglia pretesa a titolo risarcitorio o indennitario.

3.4. Il recesso, così come la risoluzione consensuale, avranno efficacia per l'avvenire, decorso un mese dalla loro comunicazione, fatto salvo, comunque, l'obbligo di portare ad integrale compimento le attività in corso alla data di efficacia degli stessi.

#### **Articolo 4 – Controversie**

4.1. Le Parti tenteranno di risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse sorgere in ragione o in relazione al presente Accordo entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dal sorgere della controversia. Qualora il tentativo di composizione bonaria abbia esito negativo, le Parti potranno adire il Foro di Messina, in via esclusiva, con esclusione di ogni ulteriore Foro alternativo o concorrente.

#### **Articolo 5 – Diritti**

5.1. L'eventuale materiale informativo prodotto in occasione delle iniziative oggetto del presente Accordo potrà essere successivamente utilizzato da AIRC e dall'Università per promuovere le rispettive attività istituzionali. Utilizzi diversi o da parte di terzi dovranno essere previamente concordati con l'AIRC e l'Università.

5.2. A ciascuna Parte non è consentito l'uso del logo, del marchio e/o del nome dell'altra Parte per attività commerciali e per qualsiasi attività diversa da quelle previste dal presente Accordo e che non sia preventivamente concordata.

#### **Articolo 6 – Riservatezza e trattamento dei dati personali**

6.1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.

6.2. Le Parti in qualità di Titolari del trattamento si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i rispettivi dati personali al fine di stipulare e dare esecuzione al presente rapporto contrattuale e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dello stesso (es. attività amministrative e contabili), nonché per adempiere a obblighi di legge, richieste delle Autorità e a disposizioni della normativa per la prevenzione delle frodi, dell'attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ove applicabile, in ogni caso rispettando quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

6.3. Il trattamento potrà avvenire con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle misure organizzative, fisiche e logistiche previste dalle disposizioni vigenti e saranno conservati

per necessità inerenti all'esecuzione del rapporto contrattuale e comunque per il tempo necessario ad assolvere gli obblighi giuridici o regolamentari pendenti in capo al Titolare del trattamento.

6.4. I dati non sono soggetti a diffusione e potranno essere comunicati esclusivamente a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione debba essere effettuata per dare esecuzione alle attività necessarie/di supporto per il raggiungimento delle finalità di cui sopra (in generale, società/istituti creditizi/soggetti anche terzi/esterni che prestano collaborazione, servizi collaterali, manutenzione e assistenza). E' fatto peraltro salvo il diritto di eventualmente trasferire i dati al di fuori del territorio dell'Unione Europea, in quegli stati che assicurino il medesimo livello di sicurezza e garanzia nel trattamento dei dati nonché il pieno rispetto delle disposizioni di cui al GDPR garantendo reciprocamente le Parti i diritti dell'altra parte quale interessato al trattamento, ex Capo 3, artt. 15-21 del Regolamento in ogni caso potendo l'interessato esercitare i diritti dell'interessato che precedono e il diritto di revoca del consenso nei confronti del Titolare contattandolo presso la sede legale di cui in epigrafe o altri recapiti che verranno prontamente notiziati se diversi. Ai predetti fini, con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa ed esprimono il proprio consenso al trattamento (comunicazione, trasferimento) dei dati per le finalità e nei limiti di cui alla qui riportata informativa nonché del Regolamento UE 2016/679.

#### **Articolo 7 – Oneri fiscali e sottoscrizione**

Il presente atto, sottoscritto digitalmente dalle Parti<sup>1</sup>:

- sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della parte che ne farà richiesta;
- è soggetto, inoltre, ad imposta di bollo che sarà assolta dall'Università, in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

#### **Articolo 8 – Norme finali**

8.1. Il presente Accordo non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri soggetti e/o istituzioni.

8.2 Eventuali modifiche al presente Accordo saranno efficaci solo se formalizzate tra le Parti in forma scritta, previa delibera dei rispettivi organi decisionali.

---

<sup>1</sup> Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

Per l'Università degli Studi  
di Messina

Il Rettore  
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per la Fondazione AIRC

Il Direttore Generale  
Niccolò Contucci